diritto internazionale
giurisprudenza catania

Maria Manuela Pappalardo

La legge italiana sulla diffamazione a mezzo stampa e il Consiglio d'Europa. Una introduzione

2020-3.2

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale

La Redazione di FLADI-FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale*

Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Comitato di Redazione: *Valentina Bonanno, Nancy Cannizzo, Federica Antonietta Gentile*, *Gemma Halliday*, *Salvo Emanuele Leotta, Giuseppe Matarazzo, Salvatore Andrea Viscuso*

Comitato dei Revisori*: Adriana Di Stefano, Elisabetta Mottese, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi, Grazia Vitale*

Testo chiuso nel mese di settembre 2020

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*
http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro

ISSN 1973-3585
Cattedra di Diritto Internazionale
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Il tema della disciplina della diffamazione a mezzo stampa è in Italia un vero e proprio *hot topic*. Secondo la previsione dell'articolo 595 del Codice Penale italiano

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

A tale disposizione va aggiunto quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 47 della legge 8 febbraio 1948 recante Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale, che così recita:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000».

E da tanto si dibatte sulla necessità di modificare questa normativa, dai più ritenuta incompatibile con la tutela della libertà dei giornalisti. Per questo motivo abbiamo deciso di affrontarlo nella nostra simulazione processuale sul caso "La verità fa male…". Ecco la traccia come fornita ai partecipanti al corso

« Il giornalista Sean Deship lavora presso il Corriere di Mangrovia, il giornale più importante dello Stato della Sildavia (Stato parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e pubblica il 23 dicembre 2003 sul suo giornale una intervista con un informatore del controspionaggio sildaviano, il quale attacca il generale De Benis, ormai in pensione, sostenendo che

circa dieci anni fa, quando era a capo dei servizi del controspionaggio aveva omesso di dare seguito ad una informativa riservata su un attentato. L'attentato si verificò e in esso persero la vita numerosi civili.

Dopo la pubblicazione dell'articolo, il Generale De Benis querela per diffamazione il Deship e il Tribunale di Mangrovia, il 18 settembre 2004 lo condanna per diffamazione a mezzo stampa, non accogliendo la tesi della difesa secondo la quale il giornalista si era limitato a riferire il contenuto di dichiarazioni che aveva raccolto nel corso della intervista e che la pubblicazione dell'articolo era avvenuta nell'esercizio del diritto di cronaca.

Il Tribunale ritiene infatti che non sia stato rispettato il principio della pertinenza (i fatti devono avere un interesse obiettivo per l'opinione pubblica), né il principio di continenza (i fatti devono essere esposti in maniera corretta e obiettiva), né tantomeno il principio della verità (i fatti devono corrispondere alla verità oggettiva di quanto effettivamente verificatosi).

Il Deship presenta ricorso alla Corte d'Appello, che però, decidendo il 28 giugno 2006, conferma la decisione del giudice di prime cure, ritenendo l'articolo sicuramente diffamatorio. Né dà migliori risultati un ricorso in Cassazione, dato che la Suprema Corte, decidendo il 13 settembre 2008 conferma quanto disposto dalle giurisdizioni di merito.

A questo punto Sean Deship presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione».

La traccia era chiaramente ispirata alla vicenda di Renzo Magosso e Umberto Brindani, giornalisti del settimanale *Gente*, condannati per diffamazione per aver riportato le dichiarazioni di un carabiniere della sezione antiterrorismo, il quale sosteneva di aver informato tempestivamente i suoi superiori di un possibile attentato al giornalista Walter Tobagi, attentato poi verificatosi, com'è noto.

Esperite senza successo le vie di ricorso interne, Magosso e Brindani presentarono nel 2011 ricorso alla Corte, che venne deciso, solo nel gennaio

2020, nel senso che l'ingerenza non fosse necessaria in una società democratica.

Quest'ultima decisione si inserisce in un'ampia strategia del Consiglio d'Europa, che rappresenta il contesto nel quale vanno lette le tante decisioni rese nei confronti dell'Italia dalla Corte di Strasburgo. Un contesto caratterizzato ad esempio dalla Risoluzione del 24 gennaio 2013 n. 1920 sullo Stato della libertà dei media in Europa, con la quale l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa richiedeva al suo organo consultivo, la Commissione di Venezia, un parere proprio sulla compatibilità della normativa italiana in materia di diffamazione con l'art. 10 della Convenzione. Parere che la Commissione di Venezia rendeva il 9 dicembre 2013, decisamente schierandosi a favore della piena depenalizzazione della fattispecie della diffamazione.

Eppure, nonostante queste decisioni si inseriscano in un trend risalente e costante, fors'anche consolidato, l'Italia non ha ancora modificato la propria legislazione. Vero è che, anche in seguito alle pressioni del Consiglio d'Europa, vari disegni di legge vennero presentati nel Parlamento italiano, tra i quali fu esaminato il cosiddetto disegno di legge "Costa" recante «*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*», senza però giungere alla sua approvazione.

Nell'attuale legislatura esso è stato nella sostanza ripreso nel disegno di legge Caliendo (A.S. 812) recante il medesimo titolo del d. d. l. Costa (con la sola aggiunta delle disposizioni a tutela del soggetto diffamato) che è andato incontro alle stesse critiche sia da parte della FNSI sia della FIEG.

Secondo le organizzazioni professionali dei giornalisti l'unica soluzione accettabile sarebbe rappresentata dalla totale depenalizzazione del discorso astrattamente diffamatorio, cosa di cui non c'è traccia nel disegno di legge, che invece, pur abolendo la pena detentiva, eleva l'importo delle sanzioni pecuniarie.

Da ultimo, poi, con la sua ordinanza 132 del 9 giugno 2020, la Corte costituzionale ha rinviato la trattazione di due ricorsi in materia all'udienza del 22 giugno 2021, così motivando:

"Considerato allora che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere, questa Corte ritiene opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottopostele a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati".

Il tema resta caldo dunque e i documenti che pubblichiamo ne sono indubbiamente una prova.